

REGOLAMENTO

per

l'esame di professione di Fashion specialista

Modifica del 12 GIU. 2024

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale,

decide:

I

Il regolamento del 20 agosto 2020 concernente l'esame di professione di Fashion specialista è modificato come segue:

1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:

- Comunità d'interessi per la formazione professionale di creatrici/creatori d'abbigliamento (IBBG)

2.1 Composizione della commissione d'esame

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una commissione d'esame composta da minimo cinque membri e nominata dall'organo responsabile per un periodo di quattro anni.

2.12 (...) Le riunioni della commissione d'esame possono svolgersi in videoconferenza.

2.2 Compiti della commissione d'esame

2.22 La commissione d'esame può:

- a) delegare la gestione dei ricorsi a singole persone;
- b) delegare compiti amministrativi a una segreteria.

¹ RS 412.10

II

La presente modifica entra in vigore previa approvazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

Olten, 12.06.2024

Comunità d'interessi per la formazione professionale di creatrici/creatori d'abbigliamento (IBBG)



Hans Luginbühl
Presidente



Georg Berger
Direttore

La presente modifica è approvata.

Berna, **12 GIU. 2024**

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Direttore supplente
Capodivisione Formazione professionale e continua

REGOLAMENTO

per

l'esame di professione di Fashion specialista

del **20 AGO 2020**

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame federale di professione è stabilire se i candidati* hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità.

1.2 Profilo professionale

1.21 Campo d'attività

I Fashion specialisti sono esperti nello sviluppo di capi d'abbigliamento e forniscono consulenza professionale nel campo della moda e dei tessuti.

Collaborando a stretto contatto con chi si occupa di product management e di garanzia di qualità, gestiscono il processo di sviluppo di capi d'abbigliamento, dall'idea iniziale fino al lancio del prodotto sul mercato.

Per quanto riguarda la vendita, forniscono consulenza riguardo a modelli, stili e vestibilità e sanno soddisfare anche la clientela più esigente. Inoltre, rappresentano le persone di contatto per i fornitori del settore tessile e moda.

1.22 Principali competenze operative

I Fashion specialisti

- realizzano ricerche approfondite relative a trend e moodboard che servono come base per la creazione di nuovi capi d'abbigliamento;
- creano bozzetti di modelli in formato digitale per la visualizzazione dei capi, scelgono materiali specifici per ogni prodotto e presentano ai committenti proposte finite;
- elaborano e aggiornano i dati relativi ai prodotti rilevanti per la fabbricazione dei capi d'abbigliamento - come ad esempio informazioni e disegni tecnici informazioni e disegni

* In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

tecnici, descrizioni dei modelli, distinte, piani di lavoro - e calcolano i costi di fabbricazione;

- modificano cartamodelli e tabelle delle taglie, realizzano piani di taglio in formato digitale e visualizzano strutture di cartamodelli mediante simulazioni in 3D;
- realizzano, valutano e ottimizzano industrialmente prototipi di capi d'abbigliamento che rispondono agli standard di qualità;
- forniscono consulenza alla clientela riguardo a stili, modelli e vestibilità, gestiscono i reclami, svolgono colloqui di vendita orientati al singolo cliente, fissano le modifiche direttamente sui capi d'abbigliamento e le eseguono.

Nello svolgimento delle loro attività professionali lavorano con le soluzioni software più utilizzate nel settore, nonché con macchinari di proprietà dell'azienda come macchine da cucire, ferri da stiro, presse per termofissaggio.

I Fashion specialisti si contraddistinguono per la loro precisione, capacità di visualizzazione spaziale e abilità manuale. Inoltre sono dotati di grande creatività e di uno spiccato senso per l'estetica e il lifestyle.

Nei rapporti con la clientela e i fornitori adottano un atteggiamento adeguato ai loro interlocutori, grazie alla loro capacità di trasmettere le proprie competenze, al loro talento per la vendita e alla loro forza di persuasione.

1.23 Esercizio della professione

Allo sviluppo e al lancio sul mercato di capi d'abbigliamento partecipano specialisti di diversi settori come design, tecnologia dei cartamodelli, produzione, acquisti, product management e vendite. In base alle dimensioni dell'azienda, ai Fashion specialisti vengono affidati compiti che riguardano lo sviluppo dell'intera catena produttiva o di singoli passaggi.

Ricevono gli incarichi da specialisti dei diversi settori e li svolgono in autonomia. Pianificano il lavoro in modo efficiente e rispettano le scadenze.

La collaborazione con i diversi settori dello sviluppo e della vendita dei prodotti richiedono ai Fashion specialisti di essere particolarmente flessibili, di comunicare e lavorare in team e di mantenere un atteggiamento professionale.

I Fashion specialisti sono sempre aggiornati su trend e innovazioni relativi al loro campo di specializzazione e sviluppano costantemente la propria creatività per ideare nuovi capi d'abbigliamento. Si occupano regolarmente delle innovazioni dei metodi di lavoro e degli strumenti tecnici ausiliari per lo sviluppo di capi d'abbigliamento e forniscono consulenza ai committenti e alla clientela.

I Fashion specialisti sono di norma dipendenti di aziende industriali o commerciali del settore tessile e dell'abbigliamento. Lavorano inoltre in uffici, atelier di campionatura o di moda e in negozi di moda. L'aumento della pressione sui tempi di sviluppo dei prodotti può comportare orari di lavoro irregolari e richiede una buona resistenza a livello mentale.

1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

I Fashion specialisti selezionano i materiali in modo consapevole e li impiegano con oculatezza, contribuendo significativamente all'efficienza dal punto di vista energetico e dei materiali all'interno del ciclo produttivo e, di conseguenza, a un uso attento delle risorse.

Grazie all'impiego di tecniche di lavorazione ecologiche e a capi d'abbigliamento sostenibili, i Fashion specialisti conferiscono ai loro prodotti alta qualità nel rispetto delle questioni ambientali, fornendo anche utili consigli alla clientela.

Inoltre, contribuiscono in modo importante a un'attenta gestione delle materie prime, garantendo che vengano per quanto possibile riciclate e smaltite in modo adeguato.

Vendendo abbigliamento di forma e tipologia adatte, i Fashion specialisti sono in grado di contribuire al benessere dei loro clienti, che possono così valorizzare il loro aspetto fisico. I capi d'abbigliamento e gli accessori sviluppati con queste caratteristiche, incrementano il livello di autostima di chi li indossa.

1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:

- Swiss Textiles
- Schweizerische Textilfachschule Genossenschaft STF
- tessilesvizzera

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2. ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione d'esame

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una commissione d'esame composta di 7-10 membri e nominata dall'organo responsabile per un periodo di 4 anni.

2.12 La commissione d'esame si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione d'esame

2.21 La commissione d'esame:

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) stabilisce le tasse d'esame;
- c) stabilisce la data e il luogo d'esame;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) decide il conferimento dell'attestato professionale;

- i) tratta le domande e i ricorsi;
- j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
- k) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
- l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
- m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione d'esame può delegare compiti amministrativi a una segreteria.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.

2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:

- a) le date d'esame;
- b) la tassa d'esame;
- c) l'ufficio d'iscrizione;
- d) il termine d'iscrizione;
- e) le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso professionale assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) l'indicazione della lingua d'esame;
- d) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- e) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)¹.

¹ La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame è ammesso chi:

- a) è in possesso di un attestato federale di capacità in ambito pertinente, di un diploma di maturità liceale o di una qualifica equivalente e possa attestare almeno 2 anni di pratica professionale pertinente con un grado di occupazione dell'80%;
- b) è in possesso di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente e può attestare almeno 3 anni di pratica professionale pertinente con un grado di occupazione dell'80%.

È fatta riserva del pagamento entro i termini della tassa d'esame di cui al punto 3.41.

3.32 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno due mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente. Tali costi sono a carico del candidato.

3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.

3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.

3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1 Convocazione

4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 6 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.

4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.

- 4.13 I candidati sono convocati almeno 4 settimane prima dell'inizio dell'esame. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti;
 - c) il compito concernente il dossier tematico.

4.14 Le richieste di riconsiderazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione d'esame almeno 14 giorni prima dell'inizio dell'esame. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a 6 settimane prima dell'inizio dell'esame.

4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:

- a) maternità;
- b) malattia e infortunio;
- c) lutto nella cerchia ristretta;
- d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame.

4.32 È escluso dall'esame chi:

- a) utilizza ausili non autorizzati;
- b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
- c) tenta di ingannare i periti.

4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.

- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.
- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.
- 4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato, oppure suoi docenti nei corsi di preparazione.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

- 4.51 La commissione d'esame delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.
- 4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale.

5. ESAME

5.1 Parti d'esame

- 5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata	Ponderazione
1 Dossier tematico	Scritto	Preparato in anticipo	10%
2 Dati relativi ai prodotti	Scritto	4 ore	20%
3 Modifiche a un cartamodello	Pratico	7 ore	30%
4 Fabbricazione di un prototipo	Pratico	7 ore	30%
5 Colloquio di consulenza	Orale	20 min.	10%
Totale		18 ore e 20 min.	

Parte d'esame 1: dossier tematico

I candidati documentano in un dossier tematico il proprio modo di affrontare un determinato tema relativo alla creazione di capi d'abbigliamento. I candidati si esprimono riguardo a domande e problematiche, suggeriscono, raccolgono e lavorano i materiali e motivano le loro scelte. Il dossier tematico lascia ampio spazio alla creatività.

I candidati ricevono l'incarico che svilupperanno nel dossier tematico 4 settimane prima dell'inizio dell'esame. Il dossier deve essere presentato il primo giorno dell'esame.

Parte d'esame 2: dati relativi ai prodotti

I candidati ricevono un incarico lavorativo concreto (simulato o reale) e si occupano dell'elaborazione e dell'aggiornamento di dati relativi ai prodotti. I candidati elaborano considerazioni relative all'attuazione a livello operativo di disegni tecnici o di descrizioni di modelli, all'elaborazione di distinte o piani di lavoro o ancora al calcolo dei costi di produzione.

Parte d'esame 3: modifiche a un cartamodello

Ai candidati viene affidato il compito di modificare un cartamodello. A tale scopo fabbricano un prodotto tipico della loro professione e lo documentano (ad es. modifica del cartamodello di base, elaborazione del cartamodello per la produzione, creazione di tabelle delle taglie finali, realizzazione di piani di taglio). Per la valutazione ci si focalizza sulla qualità del prodotto finale e non sul metodo di lavoro.

Parte d'esame 4: fabbricazione di un prototipo

Ai candidati viene affidato il compito di fabbricare un prototipo tipico della loro professione (ad es. prototipi di capi d'abbigliamento o soluzioni dettagliate per capi d'abbigliamento). La valutazione si focalizza sulla qualità del prodotto finale e non sul metodo di lavoro.

Parte d'esame 5: colloquio di consulenza

Nell'ambito di un gioco di ruolo, viene simulato un incarico in una situazione tipica della professione di Fashion specialista. Il gioco di ruolo si compone di un colloquio con il cliente su temi di consulenza, vendita o gestione di un reclamo. Il gioco di ruolo prende in considerazione i prodotti e i servizi concreti di un'azienda del settore tessile o della moda. Gli esperti assumono il ruolo di interlocutore fittizio (non esperto del settore) e i candidati quello di chi esercita la loro professione. I candidati possono prepararsi al colloquio.

- 5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame.

5.2 Requisiti per l'esame

- 5.21 La commissione d'esame emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).
- 5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3.

6.2 Valutazione

6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.

6.23 La nota complessiva è data dalla media (ponderata) delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio dell'attestato professionale

6.41 L'esame è superato se:

- a) la nota complessiva è almeno 4.0;
- b) nessuna nota relativa alle singole parti d'esame è inferiore a 3.0;
- c) non più di una nota relativa alle singole parti d'esame è pari a 3.0 o al massimo due note relative alle singole parti d'esame sono pari a 3.5;
- d) le parti d'esame 3 e 4 sono state valutate con una nota maggiore o uguale a 4.0.

6.42 L'esame non è superato se il candidato

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
- c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
- d) deve essere escluso dall'esame.

6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.

6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:

- a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame;
- b) il superamento o il mancato superamento dell'esame;

c) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.

6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.

6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

7. ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione d'esame e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.

7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Fashion specialista con attestato professionale federale**
- **Fashion Spezialistin / Fashion Spezialist mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Fashion spécialiste avec brevet fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Fashion Specialist, Federal Diploma of Higher Education**

7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Revoca dell'attestato professionale

7.21 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.

7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può

essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1** L'organo responsabile fissa su richiesta della commissione d'esame le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.
- 8.2** L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
- 8.3** Al termine dell'esame la commissione d'esame invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive², un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento del 13 marzo 2009 concernente l'esame di professione di Fashion specialista con attestato professionale federale è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

I ripetenti in base al regolamento previgente del 13 marzo 2009 possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta fino al 2023.

Chi si è preparato a un esame secondo il regolamento d'esame del 13 marzo 2009, fino al 2021 può sostenere l'esame finale sulla base di tale regolamento.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento d'esame entra in vigore con l'approvazione da parte della SEFRI.

² «Directives du SEFRI concernant l'octroi de subventions fédérales pour l'organisation d'examens professionnels fédéraux et d'examens professionnels fédéraux supérieurs selon les art. 56 LFP et 65 OFPr» (in francese e tedesco)

10. EMANAZIONE

Zurigo, 11. 08. 2020

Swiss Textiles

tessilesvizzera

Schweizerische Textilschule
Genossenschaft STF



Carl Illi
Presidente



Milo Goldener
Presidente



Achim Brugger
Presidente

Il presente regolamento d'esame è approvato.

Berna, 20 AGO 2020

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Vice-direttore
Capodivisione Formazione professionale e continua